

Comune di VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2013
E DI BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013/2015***

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed alla proposta di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013-2015 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 2012, compreso il Dl. n. 174/12 (Decreto "Salva Enti Locali") ed la Legge n. 190 ("Anticorruzione).

L'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 prevede che l'Organo di revisione, nel Parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Il Parere dell'Organo di revisione viene trasmesso, entro i termini previsti dal Regolamento, all'Organo consiliare, il quale dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dall'Organo di revisione oppure motivarne il non accoglimento.

Il Parere deve attestare:

- *l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;*
- *l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi di cui al Dpr. n. 194/96);*
- *la completezza degli allegati;*
- *la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);*
- *la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);*
- *il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;*
- *il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.*

Le previsioni annuali e pluriennali devono conformarsi agli atti fondamentali della programmazione dell'Ente.

La Relazione deve altresì dare un giudizio riguardo all'attendibilità e alla congruità delle previsioni di bilancio in base alla verifica dell'accertabilità e dell'esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa per l'equilibrio della gestione.

Si dovrà accertare che le previsioni di entrata siano fondate su atti che diano la possibilità di quantificarne l'ammontare e definiscano gli obiettivi da conseguire.

Il Parere dovrà evidenziare previsioni di entrate prive di certezza o accertabili nel corso dell'esercizio e, se collegate a previsioni di spesa, gli impegni relativi potranno essere assunti solo dopo il conseguimento di tali entrate.

Per le spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali, ecc.), l'Organo di revisione deve suggerire verifiche periodiche, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Ai fini della congruità ed attendibilità, non può prescindersi da un confronto delle previsioni con i dati dei rendiconti degli anni precedenti e dall'analisi degli scostamenti.

Si segnala che l'Organo di revisione deve tener conto, nell'espletamento dell'incarico, dei Principi di revisione e di comportamento approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Sommario

Verifiche preliminari	p. 4
Dati di bilancio	p. 7
Equilibri finanziari	p. 10
Analisi dell'indebitamento	p. 14
Patto di stabilità.....	p. 15
Tempestività e tracciabilità nei pagamenti.....	p. 19
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 20
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p. 27
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p. 30
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale.....	p. 31
Organismi partecipati ed esternalizzazione dei servizi	p. 32
Relazione previsionale e programmatica	p. 33
Bilancio pluriennale	p. 34
Verifica dei parametri di deficiarietà e procedure di riequilibrio finanziario	p. 35
Considerazioni finali	p. 36
Conclusioni	p. 37

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vaprio d'Agogna
composto dalla Dott.ssa Obezzi Francesca

ricevuto

con apposita comunicazione formale:

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. [172 del Dlgs. n. 267/00](#):

- ☐ il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, e successive modificazioni;
- ☐ il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. [91 del Dlgs. n. 267/00](#), art. [35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01](#) e art. [19, comma 8, della Legge n. 448/01](#));
- ☐ lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

acquisiti altresì

- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- ☐ il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal [comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#) (per gli Enti non "pattizzati" dal [comma 562](#)) e dall'art. [76 del Dl. n. 112/08](#);
- ☐ l'elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;
- ☐ il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" (art. 58, Dl. n. 112/08), come modificato dall'art. 27, comma 1, Dl. n. 201/12;
- ☐ l'elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;
- ☐ gli atti di programmazione per l'alienazione di aree e fabbricati;
- ☐ il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- ☐ il Prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada;

- ❑ l'Inventario dei beni mobili dell'Ente, aggiornato al 31.12.2012,
- ❑ l'Inventario dei beni immobili dell'Ente, aggiornato al 31.12.2012;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il [Principio contabile n. 1](#), concernente la “*Programmazione e previsione nel sistema di bilancio*”, approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. [154 del Tuel](#);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“*Provvedimenti anticrisi?*”);
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“*Collegato sviluppo alla Manovra economica 2008*”);
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“*Decreto Brunetta*”), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“*Legge di contabilità e finanza pubblica*”), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“*Finanziaria 2010*”), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto “*Milleproroghe*”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“*Federalismo demaniale*”), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174 (“*Manovra correttiva 2011-2012*”);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“*Antimafia*”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“*Legge di stabilità-Finanziaria 2011*”), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“*Milleproroghe 2010*”), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“*Federalismo Fiscale Municipale*”), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “*Autonomia tributaria di regioni e province – costi e fabbisogni standard*”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “*Perequazione e rimozione squilibri*”, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;
- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, (“*Manovra di stabilizzazione finanziaria*”), pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;
- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”*), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;
- il DL. 13 agosto 2011, n. 138, *“Manovra di stabilizzazione finanziaria bis”*, pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (*“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni”*), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*“Legge di stabilità 2012”*), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il DL. 6 dicembre 2011, n. 201 (*“Decreto Salva Italia”*), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il DL. 29 dicembre 2011, n. 216 (*“Decreto Milleproroghe”*), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.
- il DL. 24 gennaio 2012, n. 1 (*“Decreto Liberalizzazioni”*), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il DL. 9 febbraio 2012, n. 5 (*“Decreto Semplificazioni”*), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.
- il DL. 2 marzo 2012, n. 16 (*“Decreto Semplificazione fiscale”*), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il DL. 7 maggio 2012, n. 52 (*“Spending Review 1”*), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il DL. 22 giugno 2012, n. 83 (*“Decreto Crescita”*), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’ 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (*“Riforma del Mercato del Lavoro”*), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il DL. 6 luglio 2012, n. 95 (*“Spending Review 2”*), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il DL. 10 ottobre 2012, n. 174 (*“Decreto Enti Locali”*);
- il DL. 18 ottobre 2012, n. 179 (*“Decreto Crescita 2”*);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al [Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato](#), di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);

attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Oltre ai dati del Bilancio di previsione 2013, nelle pagine che seguono vengono evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell'Ente e in linea con quanto peraltro richiesto all'Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, attraverso gli appositi Questionari.

DATI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

Entrata

(dati espressi in Euro)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposta municipale propria	173.767		251.400
Imposta com. sulla pubblicità			
Addizionale Enel	11.685		
Addizionale Irpef			
Altre imposte	81.962	275.786	36.325
Tares (Tarsu)	81.000	88.070	123.000
Tosap	2.930	3.938	4.446
Altre tasse	8.100		
Fondo di solidarietà			123.000
Diritti su pubbliche affissioni			
Altre entrate tributarie proprie	197.241	189.839	
Totale Titolo I	556.685	557.633	565.471
TRASFERIMENTI			
Trasferimenti dallo Stato	8.868	2.888	2.098
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti dalla Regione			290
Altri trasferimenti		3.952	1.700
Totale Titolo II	8.868	6.480	4.088
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Diritti di segreteria	3.922	2.764	3.800
Proventi contravvenzionali	8.180	7.211	6.450
Entrate da servizi scolastici	19.272	14.952	15.700
Entrate da attività culturali			
Entrate da servizi sportivi			
Entrate da servizio idrico			

Entrate da smaltimento rifiuti			
Entrate da servizi infanzia			
Entrate da servizi sociali			
Entrate da servizi cimiteriali	8.716	8.394	13.700
Entrate da farmacia comunale			
Altri proventi da serv. pubblici	1.798		7.750
Proventi da beni dell'Ente	7.565	9.805	14.700
Proventi sfrutt. marchi Ente			
Interessi attivi	1.948		250
Utili da aziende e società		282	
Altri proventi	38.673	36.163	37.789
Totale Titolo III	90.075	79.571	100.139
Totale entrate correnti	655.628	643.684	669.698

Spesa
(dati espressi in Euro)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE CORRENTI			
Personale	198.827	196.887	202.679
Acquisto beni di consumo	25.330	19.660	29.350
Prestazioni di servizi	251.121	235.561	250.214
Utilizzo di beni di terzi	915	926	1.400
Trasferimenti	46.858	58.130	64.471
Interessi passivi	21.612	19.432	17.261
Imposte e tasse	12.798	14.221	19.911
Oneri straordinari	1.514	51	36.400
Ammortamenti d'esercizio			
Fondo svalutazione crediti			1.200
Fondo di riserva			5.900
Totale Titolo I	558.975	544.868	628.786
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Rimborso capitale mutui	36.772	38.638	40.912
Rimborso capitale BOC			
Rimborso anticip.ne di cassa			
Altri rimborsi prestiti			
Totale Titolo III	36.772	38.638	40.912
Totale Titolo I e III PARTE SPESA	595.747	583.506	669.698

PARTE IN CONTO CAPITALE

Entrata (dati espressi in Euro)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
Alienazione di beni patrimoniali	3.000		
Trasferimenti dallo Stato	10.315	10.314	
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti dalla Regione	4.309		
Trasferimenti da altri enti pubblici			
Trasferimenti da altri soggetti	35.909	9.784	27.000
Riscossione di crediti			
Totale Titolo IV	53.533	20.098	27.000
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazione di cassa			
Finanziamenti a breve termine			
Assunzione di mutui e prestiti			
Emissione di Boc			
Totale Titolo V	0	0	0
Totale entrate in conto capitale	53.533	20.098	27.000

Spesa (dati espressi in Euro)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni immobili	37.608		18.500

Espropri e servitù onerose			
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	6.314		
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia			
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	6.509	34.208	8.500
Incarichi professionali esterni			
Trasferimenti di capitale			
Partecipazioni azionarie			
Conferimenti di capitale			
Concessione di crediti e anticipazioni			
Totale Titolo II	50.431	34.208	27.000

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2012 e 2013.

**Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi
del Bilancio di previsione 2013 (art. [162, comma 5](#), e art. [168, comma 2](#), del Tuel)**

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	Euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	565.471	63,00	Titolo I: Spese correnti	628.786	70,00
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	4.088	1,00	-----		
Titolo III: Entrate extratributarie	100.139	11,00	-----		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	27.000	3,00	Titolo II: Spese in conto capitale	27.000	3,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti			Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	40.912	5,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	200.700	22,00	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	200.700	22,00
Totale			Totale		
Avanzo di amministrazione 2012 presunto			Disavanzo di amministrazione 2012 presunto		
Totale complessivo delle entrate	897.398	100,00	Totale complessivo delle spese	897.398	100,00

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione
(art. [162, comma 6, del Tuel](#))

Descrizione	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	565.471
Entrate: Titolo II	4.088
Entrate: Titolo III	100.139
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	669.698
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	611.525
DIFFERENZA (C=A-B)	58.173
Interessi passivi (D)	17.261
DIFFERENZA (E=C-D)	40.912
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	40.912
SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)	0
1)	
2)	
3)	

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti *finanziano* interamente le spese correnti di gestione compresi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;

- che le entrate correnti *finanziano* la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti *finanziano* la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui ed altri prestiti obbligazionari;

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale
del Bilancio di previsione 2013 (art. [162, comma 6, del Tuel](#))**

Descrizione	Preventivo 2013
Entrate: Titolo IV	27.000
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)	
Totale (Titoli IV e V) (A)	27.000
Spese: Titolo II (B)	27.000
SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)	0
1)	
2)	
3)	

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- *che le entrate in conto capitale sono sufficienti a coprire le spese in conto capitale*

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. [204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011	€ 655.627
---	-----------

Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.....	Euro 17.158
---	-------------

Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza	Euro zero
---	-----------

Interessi passivi sui mutui e sui prestiti obbligazionari che si prevede di attivare nell'esercizio 2013.....	Euro zero
---	-----------

Totale complessivo interessi passivi	Euro 17.158
---	--------------------

Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011.....	2%
---	----

- che l'Ente, pertanto, *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. [204 del Dlgs. n. 267/2000](#), così come modificato dall'art. [8, della Legge n. 183/11](#) ("Legge di stabilità 2012") ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. [16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#).
- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. [8, comma 3, Legge n. 183/11](#)).

PATTO DI STABILITA' **VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2013**

L'Organo di revisione sottolinea che la “*Legge di stabilità 2012*” (artt. [30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183](#)), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, l'Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;
- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del “*Federalismo demaniale*”, nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del DL. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del DL. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. [4, del DL. n. 138/11](#), secondo cui anche le Società “*in-house*”, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. [18, comma 2-bis, del DL. 112/08](#); l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.

Anche per il 2013 viene confermata la *ratio* del Patto di stabilità tendente al miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista.

In conseguenza di ciò:

- fa presente che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2006-2007-2008, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per le percentuali previste per l'anno 2013 e successivi, 19,7% per le Province e 15,4% per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e per quelli con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, ed, inoltre, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. [14, comma 2, del DL. 78/10](#);

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del Decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, concernente l'individuazione degli Enti virtuosi. Per gli Enti non virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, le percentuali di cui sopra potranno essere incrementate fino ad un massimo del 20,1 per le Province e del 15,8% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. [7 del Dlgs. n. 149/11](#), operata a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse:
 - le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
 - gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "*Grandi eventi*" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
 - le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
 - le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. [50, comma 2, del Dl. n. 78/10](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
 - per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
 - le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al [comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10](#);

○ nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del “Fondo infrastrutture” pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti “servizi pubblici locali di rilevanza economica” diverse dal “Servizio idrico” che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall’art. [5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11](#).

➤ sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti (“Patto regionalizzato”).

L’Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell’Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità riguardano, *in primis*, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell’Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

In merito a ciò, tenuto conto che dovranno essere espletate le verifiche sul Patto di stabilità 2012 e, nell’eventualità che questo non venga rispettato, il Responsabile del “Servizio Finanziario” ha attestato che provvederà ad applicare, al momento in cui sarà in possesso dei dati definitivi per l’anno 2012, al bilancio di previsione 2013 le opportune variazioni, l’Organo di revisione ricorda che, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno:

- la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo;
- la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo programmatici del Patto;

e rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2013 e seguenti, l’art. [31, comma 21, della Legge n. 183/11](#) prevede in primo luogo la restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Ue, ed il comma 26 conferma quanto disposto in materia di sanzioni dall’art. [7, comma 2 e seguenti, del Dl. n. 149/11](#):

- a) assoggettamento ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativo” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo rendiconto. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’art. [17, lettera e\), della Legge n. 42/09](#), la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
- c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
- d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;

e) obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'art. [82 del Tuel \(Dlgs. n. 267/00\)](#), apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del “*Servizio Economico-finanziario*”, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che *non sono* previsti nel 2013 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. [9, comma 1, lett. a\), del DL n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle “*opportune misure organizzative*” per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di “*accertamento preventivo*”, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;

- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle *“opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di *“analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 2, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08”*, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del *“controllo collaborativo”* compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte dell'Organo di revisione).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente che nel corso del 2012 *sono state* adottate:

- le *“opportune misure organizzative”* per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- lo *“accertamento preventivo”*, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le *“opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- l'attività di *“analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 2, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08”*.

L'art. 12, del Dl. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei “*Servizi Finanziari*” dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

ENTRATE TRIBUTARIE

L'Organo di revisione segnala che non è più sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote.

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda:

- che l'art. [13 del D.L. n. 201/11](#) anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;

- l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;

- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un'aliquota ridotta dello 0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali;

- i Comuni possono ridurre l'aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati;

- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro (aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non superiore ad

anni 26) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. [8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92](#) ("Riduzioni e detrazioni Ici");

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-*bis* del Dlgs. citato (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. [3, comma 56, della Legge n. 662/96](#) (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

- è riservata a favore dello Stato una quota dell'Imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base al netto delle detrazioni, le cui modalità di versamento saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note esemplificative in merito all'applicazione dell'Imposta;
- che l'esenzione dell'applicazione dell'Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con modalità non commerciali (art. [91-bis del Dl. n. 1/12](#));
- che i termini per l'approvazione del primo Regolamento Imu sono scaduti in data 31 ottobre 2012, termine ultimo entro il quale dovevano essere stabilite le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'esercizio 2012;

In merito all'Imu, l'Organo di revisione ha verificato:

- che la previsione complessiva del gettito Imu 2013, iscritta in bilancio, è coerente.

e ritiene che:

- il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta coerente con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente;

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che l'art. [1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11](#), dispone l'anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di incrementare l'aliquota dell'Addizionale;

- ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta dal [comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (commi [3 e 3-bis dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98](#)) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Tares [*Tarsu/Tia*]

L'Organo di revisione ricorda:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;
- che conseguentemente, a partire dalla suddetta data, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;
- che la disciplina dell'applicazione del Tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale, con il quale occorre disciplinare:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
- che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione "*speciale*" (capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestabile;
- che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- che i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
- che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato;
- che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;
- che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno).

In merito alla Tares, l'Organo di revisione:

- ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso dell'anno 2013, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno effettuati nel 2013;

e, tenuto conto delle suddette indicazioni, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'Organo di revisione fa presente che l'art. [1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/11](#), vista l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 12-*quater*, del Dl. n. 138/11, disposta con l'art. [11, comma 10, del Dl. n. 201/11](#), permette all'Ente, anche per gli anni 2013 e 2014, nell'ambito della partecipazione al recupero dell'evasione erariale, di essere beneficiario di una quota del 100% delle maggiori somme rimosse a titolo definitivo a seguito del suo diretto intervento.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

L'Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. [13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), il “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” (“*Fsr*”) venga ridotto in misura corrispondente al maggior gettito “*ad aliquota base*” attribuito ai Comuni con l'Imu, rispetto al gettito dell'Ici. Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel “*Fsr*” e non è più prevista la territorializzazione del relativo gettito (art. [13, comma 18, Dl. n. 201/11](#)).

Il “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” per i Comuni è, tra l'altro, alimentato:

- a) dal 30% dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
- b) dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;
- c) dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
- d) dal gettito dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili;
- e) dal 30% dei Tributi speciali catastali;
- f) dal 30% delle Tasse ipotecarie;
- g) dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla “*cedolare secca*” sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'art. [3 del Dlgs. n. 23/11](#).

Sono stati fiscalizzati e ricompresi “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” anche:

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell'art. 2, del Dl. n. 262/06 (art. [13, comma 13, del Dl. n. 201/11](#)),
- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi (art. [20, comma 16, del Dl. n. 98/11](#)).

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell'art. [28, commi 7 e 9, del Dl. n. 201/11](#); la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale propria sperimentale, mentre per le Province la riduzione è ripartita proporzionalmente.

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di elementi conoscitivi.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;

- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate ([commi 587-591 della “Finanziaria 2007”](#)), della sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno in cui avviene l'inosservanza nel caso in cui l'Enti Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza ([comma 170 della “Finanziaria 2007”](#)) e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (art. [1, comma 119, Legge n. 220/10](#));
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. [208, Dlgs. n. 285/92](#))

La previsione per l'esercizio 2013 risulta pari a euro 6.000.

La parte vincolata del finanziamento (50%) risulta destinata come segue:

- euro 2.250,00 per implementare la segnaletica
- euro 750,00 per abbonamento al PRA.

Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali

- L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2013, che sono state approvate dalla Giunta.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è relativa a importi minimali.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2013:

- *ha* tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. [1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/10](#);
- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. [6, del Dl. n. 78/10](#);
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. [8, del Dl. n. 78/10](#);
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. [1, del Dl. n. 95/12](#).

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. [39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449](#);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal [comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06](#), e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle [Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012](#), concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella [Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16](#);
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. [9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto dell'art. [36, del Dlgs. n. 165/01](#) in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. [3, comma 1, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. [16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11](#);

- l'Ente *ha* rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s.m.i.;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. [6, Dl. n. 78/10](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. [9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11](#);
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. [14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10](#);
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. [17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09](#), relativamente alla stabilizzazione di personale, per il triennio 2010-2012;
- *tenendo* di quanto disposto dall'art. [6-bis del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente *ha* rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazioni finanziari, ai sensi dell'art. [33, del Dlgs. n. 165/01](#);
- *tenendo* conto che, ai sensi del [comma 79, dell'art. 1, della Legge n. 247/07](#), a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 – tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all'art. 44 della Legge n. 326/03 – che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 19%.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. [5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143](#) convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall'art. [22, comma 1, della Legge n. 69/09](#);
- dell'art. [7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12](#), convertito con Legge n. 94/12;
- dell'art. [1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;

e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. [1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05](#),

nonché sulle disposizioni recate dall'art. [2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 – “Finanziaria 2010”](#),

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“*Mepa*”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2012:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. [10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva rientra nei limiti di cui all'art. [166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.](#)

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- non esistono beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni da alienare

Contributo per permesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2013 presenta un ammontare di euro 27.000 provenienti da “concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche”.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal [Dm. 9 giugno 2005](#), e delle modifiche introdotte dall'art. [7 della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2012 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di Euro dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. [4 della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto, qualora necessitasse, di utilizzare possibilmente professionalità esistenti all'interno dell'Ente.

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

Esteralizzazioni di servizi – anni 2012 e 2013

Nel corso del 2012 l'Ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi:

- Contabilità IVA,
- Compilazione Mod. Unico e sua spedizione telematica,
- Cedolini paga,
- Mod. 770 e sua spedizione telematica.

Ed ha intenzione di confermarli anche per il 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. [170 del Dlgs. n. 267/00](#), predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

- *contiene* tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- *contiene* l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- *contiene* :
 - ☐ una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire;
 - ☐ un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;
 - ☐ una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
 - ☐ una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate;
 - ☐ un'indicazione puntuale degli obiettivi degli Organismi gestionali dell'Ente.

BILANCIO PLURIENNALE **PER IL TRIENNIO 2013-2015**

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, di cui all'art. [171 del Dlgs. n. 267/00](#), predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- *tengono* dei seguenti documenti di programmazione:
 - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
 - Piano generale di sviluppo dell'Ente;
- *Prevedono* un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese;
- che, per quanto riguarda in particolare le spese:
 - *prevedono* un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. [91 del Dlgs. n. 267/00](#) e con l'avvenuta rideterminazione della dotazione organica dell'Ente effettuata, in base a quanto disposto dall'art. 34, commi 1 e 2, della Legge n. 289/02;
 - *prevedono* un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
 - *prevedono* un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. [128, del Dlgs. n. 163/06](#);
 - *prevedono* un andamento della spesa coerente con il piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che l'Ente intende affidare;
 - *prevedono* un andamento della spesa coerente con il piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- che, per quanto riguarda le entrate:
 - *prevedono* un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dal [Decreto Ministero degli Interni 24 settembre 2009](#), pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, predisposta sulla base del Rendiconto 2011, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni, determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, evidenzia:

➤ che risultano rispettati n. 10 parametri su dieci come di seguito richiamati:

- ☐ risultato contabile di gestione
- ☐ volume dei residui attivi della gestione di competenza
- ☐ volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui
- ☐ volume dei residui passivi
- ☐ esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
- ☐ spesa di personale
- ☐ debiti di finanziamenti non assistiti da contribuzioni
- ☐ presenza di debiti fuori bilancio
- ☐ anticipazioni di tesoreria non rimborsate
- ☐ salvaguardia degli equilibri con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

Anche per quanto riguarda il rendiconto 2012 sono stati rispettati tutti i parametri.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2013 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ☐ ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. [198 e 198-bis del Tuel](#);
- ☐ a continuare ad usare il nucleo di valutazione dell'attività dei dipendenti.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. [239 del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

L'Organo di revisione

(F.to dott.ssa Francesca Obezzi)

Addì, 02/09/2013 _